

REGOLAMENTO

SULL'ATTIVITA' DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	25.9.2001;
DECRETO RETTORALE	431/AG dd. 22.10.2001
UFFICIO COMPETENTE	Servizio Prevenzione e Protezione

Data ultimo aggiornamento: 6 novembre 2001

a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1 - Diritto di accesso

Il diritto di accesso alle strutture dell'Università quali laboratori, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine ed ambienti e luoghi in genere destinati alle attività didattiche di ricerca e di servizio viene esercitato in modo da non costituire intralcio al regolare svolgimento delle stesse.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza che intendono effettuare le visite presso le sopra elencate strutture debbono di norma informare preventivamente i Direttori dei Dipartimenti, Centri servizi, Biblioteche e Divisioni nonché i Responsabili dei laboratori, luoghi ed ambienti in cui si svolgono attività didattiche di ricerca o di servizio esposti a rischio.

Le visite possono svolgersi congiuntamente al Medico Competente ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o loro delegati; in tali casi verrà redatto verbale degli esiti della visita e/o dell'intervento.

Art. 2 - Consultazione.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono essere consultati tempestivamente e preventivamente dall'Amministrazione per la valutazione dei rischi, per la programmazione della prevenzione e conseguente realizzazione di interventi anche edilizi e verifica degli stessi.

Sono inoltre consultati in merito all'attività di prevenzione incendi, di pronto soccorso, di evacuazione dei lavoratori e qualsivoglia altra misura di prevenzione idonea a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché per la formazione ed informazione dei lavoratori.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza hanno facoltà di esprimere proposte e opinioni sulle materie oggetto di consultazione che devono essere recepite in un apposito verbale della seduta di consultazione che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti presenti alla consultazione.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono essere convocati in occasione di visite o interventi degli organi di controllo (A.S.L., VV.F., etc.).

Art.3- Informazione

L'Amministrazione fornisce tutte le informazioni e le documentazioni inerenti la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione a tutela del personale nonché degli studenti e di chiunque operi legittimamente per conto e nell'ambito delle strutture universitarie.

Dette informazioni includono gli elenchi aggiornati dei Preposti e degli Addetti delle diverse strutture, tutte le informazioni relative alle caratteristiche generali delle suddette strutture ed alle peculiari attività che vi si svolgono limitatamente agli aspetti riguardanti l'igiene, salute e sicurezza del lavoro, nonché alle macchine, impianti, materie prime utilizzate, sostanze tossiche, condizioni di igiene ambientale, micro-clima, rumore, eventuale presenza di amianto nei luoghi di lavoro, analisi dei rischi, registro degli infortuni.

L'Amministrazione trasmette inoltre ai RLS tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e dalle autorità competenti in materia di sicurezza, salute, prevenzione ed igiene.

Art. 4 - Permessi retribuiti.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per l'espletamento delle attività previste dall'art. 19 del D.L. 626/94 ai punti a), e), f), h), m), n) ed o) utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni Rappresentante. Le modalità per il godimento di tali permessi sono analoghe a quelle relative ai permessi dei componenti le R.S.U.

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dello stesso articolo non viene utilizzato il predetto monte ore e le corrispondenti attività sono considerate tempo di lavoro.

Eventuali incrementi del monte ore potranno essere concordati con l'Amministrazione in relazione ad accertate esigenze di maggiore presenza e di intervento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, previa contrattazione integrativa.

Art. 5 - Espletamento delle funzioni.

L'Amministrazione provvede a fornire mezzi, strumenti e materiali adeguati all'espletamento dell'attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Per l'attuazione di verifiche, misure ed accertamenti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza potranno avvalersi dell'ausilio di personale e strumentazione delle strutture previo assenso dei Responsabili delle strutture medesime.

Art. 6 - Formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L'Amministrazione garantisce ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza un'adeguata e specifica formazione mediante l'organizzazione di corsi all'interno dell'Università e favorendo la partecipazione a convegni, congressi e corsi esterni. In tale ultima ipotesi è previsto il normale trattamento di missione.

Art. 7 - Attribuzioni.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza svolgono le seguenti funzioni:

1. verificano l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori e collaborano con proposte ed osservazioni all'adozione dei necessari interventi correlati all'insorgenza di rischi nuovi per qualità ed intensità per i quali si rendano necessarie apposite valutazioni;
2. presentano all'Amministrazione eventuali osservazioni e/o richieste, ed informano la medesima di eventuali denunce presentate alle autorità competenti in relazione ad accertate violazioni in materia di sicurezza, salute ed igiene negli ambienti di lavoro;
3. pur essendo quello della formazione del personale in materia di sicurezza e salute sul lavoro un compito specifico del Datore di lavoro (v. art.22 D.L. 626/94), operano per la divulgazione delle conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro nonché sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione, contribuendo a fornire un servizio di consulenza;
4. partecipano alle Riunioni periodiche previste dall'art. 11 del D.L. 626/94;
5. formulano eventuali osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

6. frequentano i corsi di formazione e aggiornamento relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
7. garantiscono il segreto sui processi lavorativi ed i programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;
8. garantiscono la riservatezza, discrezione ed anonimato nei confronti di chiunque si rivolga loro nell'esercizio del mandato.

Art. 8 - Tutela.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza non debbono subire pregiudizio alcuno, discriminazione o pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si devono applicare le stesse tutele previste dalla Legge sulle rappresentanze sindacali.

Art. 9 - Compensi.

L'Amministrazione potrà prevedere, a favore dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, indennità relative a partecipazione a specifici progetti o obiettivi relativi alla sicurezza e salute nel lavoro, previa contrattazione integrativa.

La medesima indennità verrà corrisposta anche a Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza che, per la natura del proprio rapporto di lavoro, non siano soggetti a contrattazione

Art. 10 - Convocazioni.

La convocazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per la partecipazione a riunioni su temi di loro competenza deve avvenire con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto, salvo casi di motivata urgenza.

Art. 11 - Norma di rinvio.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed al Contratto collettivo quadro sugli aspetti applicativi del D.L. n. 626/1994 riguardanti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.